

Piano di razionalizzazione delle società partecipate del Comune di SCARNAFIGI

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge n. 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E’ di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Per osservare “*alla lettera*” il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione vengono assunte “*su proposta*” proprio del sindaco.

3. Attuazione

Il piano operativo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell’articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di “*costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*”.

E’ sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L’acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall’organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell’ente

Il Comune di Scarnafigi partecipa al capitale delle seguenti società:

- FINGRANDA S.p.a. con sede legale in via Felice Cavallotti n. 4, Cuneo.

La partecipazione societaria di cui sopra sono oggetto del presente Piano; non ne fanno parte, invece, i Consorzi.

I dati sono stati reperiti da comunicazioni scritte inviate a richiesta della stessa.

Nell’elenco di cui infra sono riportate altresì le partecipazioni di secondo livello della società FINGRANDA S.p.a., rese note dalla società di primo livello.

RAGIONE SOCIALE	<u>FINGRANDA S.p.a.</u>
ATTIVITA’ SVOLTA	Promozione, sviluppo economico della comunità della Provincia di Cuneo (art. 4 Statuto)
MISURA DI PARTECIPAZIONE	0,002 %
DURATA DELL’IMPEGNO	31.12.2030
RISULTATI FINANZIARI	Esercizio 2013: perdita di esercizio euro 189.172 Esercizio 2012: perdita di esercizio Euro 392.984 Esercizio 2011: utile di esercizio Euro 2.221

Le compartecipate di secondo livello della FINGRANDA S.p.a. sono le seguenti:

- Sviluppo investimenti agroindustriali srl (S.I.A. srl): finalizzata allo sviluppo agroindustriale nella zona di Saluzzo/Savigliano;
- Piattaforma logistica intermodale Mediterraneo (PLIM srl), finalizzata allo sviluppo di una piattaforma logistica nella zona del Monregalese;
- Tecnogranda spa: finalizzata allo sviluppo tecnologico Provincia di Cuneo;
- Calore verde srl: finalizzata allo sviluppo energetico sotto il profilo ecologico per il Comune di Ormea;
- Geac spa (gestione Aeroporto Levaldigi Cuneo);
- Agengrande srl: finalizzata allo sviluppo energetico Provincia di Cuneo;
- Corilanga soc. agricola cooperativa.: finalizzata allo sviluppo agricolo Provincia di Cuneo.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione – RELAZIONE TECNICA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 26/09/1997 il Comune di Scarnafigi ha aderito alla Società FINGRANDA Spa, promossa dalla Provincia di Cuneo, approvandone la bozza di statuto ed autorizzando il Sindaco a sottoscrivere l'atto costitutivo della Società stessa e a sottoscrivere n. 20 azioni del valore nominale complessivo di € 1.032,91 (ex lire 2.000.000,00).

La società FINGRANDA S.p.a. persegue lo scopo di promuovere lo sviluppo della comunità della Provincia di Cuneo; la *mission* della società si concentra essenzialmente sui seguenti aspetti:

- Studi, analisi, programmi, progetti ed interventi per potenziare i settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, dei trasporti;
- Aree attrezzate e sistemi di servizi per il sostegno delle attività economiche, produttive, turistiche e di scambio;
- Servizi di assistenza tecnico-gestionale, amministrativa ed organizzativa, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, allo sviluppo delle nuove imprese e alle applicazioni economiche della ricerca;
- Studi di fattibilità per iniziative finanziarie e tecniche, progetti ed iniziative strumentali a un'ottimale e concertata fruizione dei fondi nazionali ed europei per lo sviluppo e/o il riequilibrio del territorio ed in genere a beneficio dell'economia provinciale;
- Iniziative per favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e lo svolgimento di attività economiche in forma associata e coordinata.

La stessa *mission* è condivisa dalle società partecipate di secondo livello.

Dal 1997 ad oggi il Comune di Scarnafigi ha versato alla società FINGRANDA s.p.a. le seguenti somme: lire 600.000 (euro 309,87) il 18/09/1998 a titolo di versamento dei 3/10 del capitale sociale e lire 1.400.000 (Euro 723,04) per i restanti 7/10 del capitale sociale.

Il Consiglio comunale di Scarnafigi con deliberazione n.ro 5 del 29/04/2013 - ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) il quale stabilisce che le Amministrazioni non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società- non ha ritenuto tale Società indispensabile ai fini istituzionali del Comune di Scarnafigi ed ha autorizzato la cessione della partecipazione posseduta dal Comune nella summenzionata società.

In esecuzione di tale deliberazione, è stata tentata la cessione delle quote sociali, senza peraltro esito positivo, nel corso dell'anno 2014 (maggio 2014).

Si conferma tale intento di cessione o comunque di richiesta di liquidazione della partecipazione societaria.

In attesa dei dati di bilancio relativi all'esercizio 2014, si procede all'analisi dei bilanci relativi al triennio 2011-2013:

Numero degli amministratori alla data del 28/02/2015: n.ro 5 membri del Consiglio di amministrazione e n.ro 3 membri del Collegio Sindacale.

Numero di direttori / dirigenti alla data del 28/02/2015: ZERO

Numero di dipendenti alla data del 28/02/2015: n.ro 1 apprendista a tempo pieno

Risultato d'esercizio		
30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
2.221	- 392.984	- 189.172

Fatturato		
30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
800.000	3.403	15.080

BILANCI DI ESERCIZIO IN SINTESI

Stato Patrimoniale			
Attivo	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
B) Immobilizzazioni	2.116.194	1.973.454	1.965.011
C) Attivo circolante	2.561.780	737.150	433.277
D) Ratei e risconti	12.984	9.466	6.429
Totale Attivo	4.690.958	2.720.070	2.610.106

Passivo	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
A) Patrimonio netto	2.874.027	2.481.044	2.500.368
B) Fondi per rischi ed oneri	20.000	0	0
C) Trattamento di fine rapporto	0	625	2.009

D) Debiti	1.796.931	217.264	107.712
E) Ratei e Risconti	0	21.137	17
Totale Passivo	4.690.958	2.720.070	2.610.106

Conto Economico			
Attivo	30/06/2011	30/06/2012	30/06/2013
A) Valore della produzione	107.181	- 10.541	48.594
B) Costi di produzione	156.840	238.052	215.166
Differenza	- 49.659	-248.593	- 166.572
C) Proventi e oneri finanziari	24.521	49.458	28.376
D) Rettifiche valore attività finanziarie	- 53.226	- 124.276	- 47.764
E) Proventi ed oneri straordinari	80.585	-69.573	- 3.212
Risultato prima della imposte	2.221	- 392.984	- 189.172
Imposte	0	0	0
Risultato d'esercizio	2.221	- 392.984	- 189.172